

ACCORDO AZIENDALE FIAT DEL 28 FEBBRAIO 1955
PER L'AVVIAMENTO DI NUOVE LAVORAZIONI E PER L'ASSESTAMENTO DEI TEMPI

Tra la Direzione generale della Fiat e le Commissioni Interne delle Sezioni Fiat di Torino si conviene quanto segue:

Avviamento di nuove lavorazioni

Art. 1 - Per avviamento si intende il periodo in cui:

- per l'inizio di una nuova lavorazione,
- per l'introduzione di nuove macchine o impianti di rilevante importanza,
- per sostanziali variazioni del processo produttivo o del ciclo di lavorazione,
- o per motivi analoghi,

si procede alla messa a punto della lavorazione ed alla determinazione dei tempi relativi. In questo periodo gli operai interessati lavorano senza preventiva comunicazione di tempi di esecuzione, e perciò senza che sia possibile un calcolo del loro rendimento agli effetti del premio di produzione.

Le Direzioni segnaleranno agli interessati l'inizio e - ove possibile - la probabile durata dei periodi di avviamento.

Durante tali periodi gli operai diretti percepiranno, per tutte le ore impiegate per lavorazioni in avviamento, il premio di produzione ad economia, con l'aggiunta delle quote di integrazione in lire-ora, variabili in relazione alla percentuale di realizzazione dei programmi aziendali di avviamento preventivati per ciascun gruppo, previste dalla seguente tabella:

quote percentuali realizzate di ciascun successivo programma	70%	80%	85%	90%	95%	100%
Quote di integrazione: lire-ora	1	2	3	4	5	6

I singoli programmi di avviamento sono elaborati per periodi variabili a seconda delle lavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive. I programmi possono essere variati nel corso del relativo periodo ove intervengano esigenze non previste di qualsiasi natura (variazioni nella composizione degli organici, necessità tecnico-produttive ecc.).

Nella eventualità di realizzazione di percentuali inferiori al 70% del programma, le Direzioni ne daranno notizia alle rispettive C. I. per il comune esame della situazione da effettuarsi in tempo utile per la liquidazione mensile delle retribuzioni.

Per gli operai indiretti verranno seguite le norme in vigore.

Art. 2 - Nei casi di avviamenti di eccezionale ampiezza e durata, che non si riferiscano a singole lavorazioni o singoli impianti, ma che investano in misura notevole l'organizzazione dello stabilimento, l'indice di produttività per il calcolo del premio generale di stabilimento potrà essere determinato con i seguenti criteri:

- a) la quantità di produzione effettuata verrà calcolata secondo le norme di cui al punto 2), lettera b) dell'accordo aziendale 30 settembre 1953 al netto della produzione del tipo o dei tipi in avviamento, per i quali non è possibile stabilire il tempo di riferimento;
- b) correlativamente le ore totali di presenza della mano d'opera verranno considerate al netto delle ore di presenza complessivamente impiegate nelle suddette lavorazioni in avviamento.

Eventuali inconvenienti saranno esaminati di volta in volta tra Direzione e Commissione Interna in tempo utile per la liquidazione mensile delle retribuzioni.

A fine avviamento si procederà secondo l'indirizzo previsto dall'articolo 3) dell'accordo aziendale 30 settembre 1953, sempre allo scopo di evitare che il premio stesso subisca una caduta per effetto della introduzione della nuova lavorazione, del nuovo tipo, dei nuovi mezzi o del nuovo processo produttivo.

Assestamento dei tempi

Art. 3 - Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai interessati i tempi provvisori. L'assestamento ha normalmente la durata di quattro mesi di effettiva esecuzione del lavoro e, in detto

periodo, i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più od in meno, le quali verranno di volta in volta comunicate agli operai interessati.

Nel corso di tale periodo è facoltà delle parti di richiedere un prolungamento della durata del periodo di assestamento qualora esista una documentata necessità. Tale facoltà si esercita da parte dei lavoratori nelle forme e nei modi stabiliti dalla apposita procedura per i reclami e le vertenze in materia di tempi di lavorazione.

Nel periodo di assestamento l'operaio lavora ed è retribuito ad incentivo: i rendimenti dei singoli gruppi sono calcolati e notificati agli interessati secondo la normale procedura in atto.

Quando il rendimento abbia raggiunto un livello uguale o superiore a 130 gli operai diretti saranno pagati secondo l'indice di rendimento raggiunto. Qualora, limitatamente al periodo di assestamento, il rendimento effettivo risulti inferiore a 130, gli operai diretti saranno pagati in base alla tabella sotto riportata:

<u>Rendimento effettivo</u>	<u>Rendimento pagato</u>
fino a 121	126
123	127
125	128
127	129
129	130

Art. 4 - Le Direzioni - nella realizzazione concreta di una sempre più fattiva collaborazione aziendale - si consulteranno, ove necessario, con i rappresentanti dei lavoratori per le modalità di applicazione del presente accordo e per l'esame degli eventuali inconvenienti.

Art. 5 - Il presente accordo ha effetto dal 1° febbraio 1955.

Nota - Il presente accordo lascia impregiudicate le posizioni delle parti su tutti gli altri argomenti contenuti nei 12 punti presentati dai membri di C.I. aderenti alla Cisl ed alla Uil per la discussione completa della materia «tempi di lavorazione», nonché, in modo particolare, per tutte le ripercussioni che tali punti hanno o possono avere in tutto od in parte per gli specifici argomenti oggetto del presente accordo.

Torino, 28 febbraio 1955

per la Direzione
Garino
Calandri

per le Commissioni Interne
Arrighi Clerico
Risso Vernoni
Antonini Gallina
Picco Vacchetta
Gervasoni Sabatini
Torrone Bella
Barbaglia Bracchi
Dominici Rizzo
Bertolè